



REPUBBLICA ITALIANA

30/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60474** del ruolo generale, proposto da **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis* (c.f.: *OMISSIS*), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco La Gattuta (*francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale,

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*),

Antonella

Patteri

(*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1028/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 9.12.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; uditi, nella pubblica udienza del 16.1.2025, il relatore, nonché gli avv. ti La Gattuta e Giannico.

Svolgimento del processo

L'odierno appellante, agente di polizia penitenziaria, collocato in quiescenza con un'anzianità di servizio, al 31.12.1995, superiore a 15 anni e inferiore a 18, ha impugnato l'epigrafata sentenza di rigetto del ricorso a suo tempo proposto - teso al riconoscimento dell'aliquota pensionabile del 44%, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/73, in luogo di quella meno favorevole concretamente attribuitagli - con condanna alla rifusione delle spese processuali, nella misura di € 500,00.

Ha lamentato, al riguardo, la violazione del cennato art. 54 t.u. pens., nonché dell'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, concludendo, in integrale riforma della decisione, per il riconoscimento del suo diritto al miglior trattamento previdenziale derivante dalla corretta applicazione, sulla scorta della prassi giurisprudenziale nel frattempo formatasi, del quadro normativo testè richiamato.

All'esito della prima udienza di discussione della causa, in data 23.5.2024, in assenza di costituzione dell'ente appellato, il Collegio ha disposto, con ordinanza a verbale, la rinotifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, ex art. 86, comma 10, c.g.c.

Eseguita l'ordinanza che ne occupa, l'appellato INPS si è costituito con memoria, nella quale ha evidenziato la già avvenuta riliquidazione, in data 10.1.2024, con accredito sul rateo di aprile, del trattamento pensionistico dell'appellante secondo i dettami dell'art. 1, commi 101-102, l. n. 234/2022 - ossia, rivalutazione dei periodi contributivi fino al 31.12.1995 al 2,44% a decorrere dal 1.1.2022 - per il resto richiamando l'ormai costante orientamento giurisprudenziale su consimili vicende. Conclude, pertanto, per la cessata materia del contendere.

All'udienza del 16.1.2025, le parti hanno concluso come da richieste dell'ente appellato. Il difensore dell'appellante ha chiesto, in particolare, in via subordinata, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Motivi della decisione

In presenza di sopravvenute conformi richieste delle parti in causa e della documentata riliquidazione, *medio tempore*, da parte dell'INPS, del domandato trattamento previdenziale, nei termini richiesti dal *Omissis*, siccome emendati in sede di precisazioni delle conclusioni in udienza, il Collegio non può che prendere atto della cessata materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire di costui (e, di riflesso, a impugnare la sentenza di prime cure).

Spese di difesa del doppio grado di giudizio compensate, stante la complessiva soccombenza (virtuale) parziale reciproca delle parti, la non univocità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione al tempo della proposizione della domanda e il sopravvenuto quadro ordinamentale. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **OMISSIS** e iscritto al n. **60474** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere. Spese di difesa del doppio grado di lite compensate e nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 13/03/2025

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi